



CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PROCURA GENERALE DI CATANIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PROCURA GENERALE DI CATANIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA,
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Premesso che:

- l'applicazione dell'art.38 disp.att.c.c., come modificato dalla L.219/2012, in materia di riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni nell'adozione di provvedimenti a tutela dei minori, crea numerose difficoltà pratiche, imputabili anche alla mancanza di un collegamento informatico tra le diverse Autorità investite della domanda del PM ordinario, o del PM Minorile, o delle parti private;
- accade frequentemente infatti che, pendente una procedura di separazione/divorzio, il PM Minorile riceva segnalazioni finalizzate all'apertura di procedimenti *de potestate* a tutela dei minori, ovvero, al contrario, che, dopo che sia stato depositato ricorso al tribunale per i minorenni, le parti coinvolte presentino un ricorso per separazione innanzi al tribunale ordinario; con conseguente duplicazione/sovrapposizione di giudizi;
- tale possibile duplicazione di interventi a tutela dei minori, crea un potenziale nocumento per gli stessi e per le parti coinvolte, con il rischio concreto di più giudicati, eventualmente contrastanti tra loro, con grave pregiudizio per la prole minorenni;

si osserva che:

- al fine di superare dette criticità oggettive, in assenza di un intervento generale per la realizzazione di una rete nazionale di connessione informatica tra gli uffici che hanno competenza in materia di minori, è indispensabile implementare interventi urgenti che consentano alle Autorità giurisdizionali di conoscere reciprocamente, in tempo reale, la

effettiva pendenza dei procedimenti civili riguardanti la tutela dei minori innanzi ai diversi Uffici;

- tale accesso, finalizzato esclusivamente alla consultazione da parte di tutti gli Uffici Giudiziari coinvolti nel presente accordo, dei registri delle cause civili pertinenti la pendenza innanzi al tribunale ordinario di procedimenti di separazione, divorzio o ex art.316 c.c., ovvero la pendenza innanzi al tribunale per i minorenni di procedimenti *de potestate*, può infatti essere risolutivo e di agevole attuazione pratica, previo assenso dei Dirigenti degli Uffici interessati;
- lo stesso DGSIA, con nota dd. 9/12/20 n.41347, ha sollecitato il ricorso al sistema “Pacchetto Ispettori”, per l’interconnessione tra Tribunali Ordinari, Tribunali per i Minorenni, Procura della Repubblica c/o Tribunale, e Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni, proprio per le finalità prima indicate

tutto ciò posto,

i Dirigenti degli Uffici sopra indicati prestano reciproco assenso al fine di consentire l’accesso per la consultazione dei registri relativi ai procedimenti civili di rispettiva competenza, limitando tale accesso:

- per quanto riguarda la **Corte d’Appello Sezione famiglia, persone e minori** ai procedimenti civili di competenza della I sezione civile, con possibilità di leggere i dati del sistema gestionale SICID relativo al tribunale ordinario, identificativi delle pendenze; nonché alle procedure iscritte nel registro della volontaria giurisdizione, con possibilità di leggere i dati del sistema gestionale SIGMA, identificativi delle pendenze presso il tribunale per i minorenni;
- per quanto riguarda il **tribunale ordinario**, ai procedimenti civili di competenza della I sezione civile, con possibilità di leggere i dati del sistema gestionale SICID, identificativi delle pendenze;
- per quanto riguarda il **tribunale per i minorenni**, alle procedure iscritte nel registro della volontaria giurisdizione, con possibilità di leggere i dati del sistema gestionale SIGMA, identificativi delle pendenze;

Si impegnano anche ad inoltrare, ciascuno per competenza, al CISIA una richiesta di intervento per la realizzazione del collegamento informatico, necessario alla implementazione del richiesto accesso.

Gli Uffici Giudiziari parti del presente accordo si impegnano, infine, a realizzare momenti di collaborazione e formazione per migliorare le prassi ed i circuiti comunicativi, con l’obiettivo di scongiurare il rischio di provvedimenti contrastanti.

A tal fine, la Procura della Repubblica per i Minorenni si impegna ad esercitare – attraverso il controllo del registro SICID - un adeguato filtro in ordine alle segnalazioni delle parti e, una volta accertata la pendenza precedente di un procedimento presso il tribunale ordinario – provvederà a trasmettere gli atti al medesimo Ufficio giudiziario ordinario e, previo raccordo operativo, al corrispondente Ufficio di Procura.

Resta salva la competenza a procedere dell’autorità giudiziaria minorile inquirente in tutte le situazioni legittimanti l’apertura della procedura di adottabilità ai sensi degli artt. 9 e ss. L 4 maggio 1983 n. 184.

Il tribunale per i minorenni, accertata in corso di causa la preventiva pendenza di un giudizio di separazione tra le parti, di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, provvederà a dichiarare la propria incompetenza funzionale ai sensi dell’art. 38 disp. att. cod. civ. con trasmissione degli atti al Tribunale ordinario. In presenza di situazioni di estrema urgenza e gravità, il tribunale per i minorenni adotterà statuizioni provvisorie al fine di evitare vuoti di tutela, che

saranno efficaci sino alle diverse determinazioni del tribunale ordinario, al quale dovranno essere contestualmente trasmessi gli atti.


Nel caso di procedimenti de potestate incardinati prima del giudizio di separazione, di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio tra le stesse parti, il tribunale per i minorenni si impegna a dare una corsia preferenziale alle procedure in corso e a trasmettere tempestivamente al tribunale ordinario tutti i provvedimenti (provvisori e definitivi) assunti e gli atti su cui essi si fondano.

Gli Uffici giudiziari parti dell'accordo trasmetteranno il presente documento al Consiglio Superiore della Magistratura ed alla alla Scuola Superiore della Magistratura – Formazione decentrata.

Tutti i sottoscrittori concordano sull'opportunità che il Presidente della Corte D'appello di Catania comunichi il protocollo agli uffici del distretto, ritenendo opportuno che lo stesso trovi applicazione nell'ambito distrettuale.


Catania, 23.04.2021.


Dott.ssa  Motta Presidente ff. della Corte d'Appello di Catania

Dott.  Carlo Caponcello Avvocato Generale 

Dott.  Francesco Mannino  Presidente del Tribunale di Catania

Dott. Roberto Di Bella Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

Dott.ssa  Marisa Scavo Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Catania

Dott.ssa  Caterina Ajello Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania

Dott.  Massimo Escher Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Catania